

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Disposizioni generali

ARTICOLO 1

Denominazione

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:

"AZIENDA TRASPORTI VERONA SRL"

in sigla "ATV SRL".

ARTICOLO 2

Oggetto

1. La società ha per oggetto:

- a) la realizzazione e la gestione di servizi di pianificazione e progettazione della mobilità e trasporti, fatte salve le competenze di Regione, Provincia e Comune;
- b) la realizzazione e la gestione di servizi di trasporto pubblico di persone;
- c) la realizzazione e la gestione di servizi di trasporto complementari e specializzati quali i servizi di trasporto atipici, turistici, commerciali, scolastici, per disabili, ed altri servizi di trasporto classificati di tipo privato richiesti da enti pubblici o da privati;

d) la realizzazione e la gestione di servizi di noleggio autobus ed autovetture, con e senza conducente;

e) la realizzazione e la gestione di servizi di trasporto merci;

f) la realizzazione e la gestione di eventuali linee, prolungamenti e derivazioni, oltre che di servizi di coincidenze o interdipendenze con quelli di zone limitrofe, anche al di fuori del territorio della provincia di Verona, compreso l'esercizio di linee interregionali, internazionali e Gran Turismo;

g) la progettazione, realizzazione e gestione di impianti connessi ai servizi ed ai sistemi di trasporto, di strutture attinenti l'intermodalità, nonché lo svolgimento di tutte le attività connesse all'esercizio dei servizi di trasporto quali la realizzazione e la gestione di parcheggi anche specializzati, zone di sosta, punti di ristoro nelle stazioni viaggiatori e altre attività similari;

h) la realizzazione e la gestione di servizi di controllo sosta e di rimozione forzata;

i) la realizzazione e la gestione di attività di officina per la manutenzione e le riparazioni, ordinarie e straordinarie, di automezzi di trasporto aziendali ed anche per conto terzi;

j) la realizzazione e la gestione di attività di vendita di titoli di viaggio, titoli di sosta, promozione, informazione e vendita di servizi di trasporto, turistici, culturali, di intrattenimento per conto proprio e di terzi;

k) la realizzazione e la gestione di attività di servizi amministrativi per conto delle società costituenti o partecipate, nonché a favore degli Enti locali di riferimento se connessi ad un servizio pubblico.

2. La società ha inoltre per oggetto la realizzazione, l'esercizio e la gestione di ogni altro servizio o attività nello stesso settore o in settori complementari o affini a quelli elencati.

3. La società potrà realizzare e gestire le diverse attività, oltre che in via diretta, anche tramite concessione, appalto o qualsiasi altro modo, ivi compresa la collaborazione con soggetti terzi, siano essi pubblici o privati.

4. Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà effettuare, in via non prevalente e dunque solamente accessoria e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari, immobiliari all'uopo necessarie, concedere fidejussioni,

avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, nonché assumere, esclusivamente a scopo di investimento stabile e comunque non a scopo di collocamento, direttamente o indirettamente, partecipazioni in società italiane o estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

5. La società opera senza vincoli territoriali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di concorrenza.

6. La società dovrà comunque svolgere, e svolgerà, le attività rientranti nell'oggetto sociale nell'assoluto rispetto della vigente, e di tempo in tempo vigente, normativa in materia.

ARTICOLO 3

Sede sociale

1. La società ha sede in Verona.

2. La società ha facoltà di istituire, trasformare o estinguere succursali, agenzie, depositi, rappresentanze e recapiti in Italia ed all'estero.

ARTICOLO 4

Durata

1. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, con delibera

dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 5

Domiciliazione

1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.
2. A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

TITOLO II

La disciplina del patrimonio

ARTICOLO 6

Capitale sociale

1. Il capitale sociale sottoscritto ed interamente versato, è pari ad euro 15.000.000,00 (quindicimilioni,00).
2. Le partecipazioni dei soci, con il loro consenso unanime, possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che in sede di modifica del capitale sociale.
3. I conferimenti possono avere ad oggetto anche beni in natura.

ARTICOLO 7

Riserva statutaria

1. E' altresì costituita una riserva statutaria indisponibile la cui disciplina è definita all'art. 48.
2. Se tale riserva dovesse ridursi per perdite, essa dovrà essere ripristinata a norma dell'articolo 48 del presente Statuto.

ARTICOLO 8

Operazioni sul capitale sociale

1. Per le decisioni relative all'aumento ed alla riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.
2. In caso di riduzione del capitale per perdite, l'eventuale ricostituzione del medesimo dovrà sempre essere effettuata in misura almeno pari all'importo determinato in sede di costituzione della società.
3. In caso di aumento di capitale sociale, il diritto di opzione riservato ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta dovrà esercitarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'avviso all'uopo inviato dall'organo amministrativo a mezzo raccomandata a.r.
4. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati, con il consenso

di tutti i soci, anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.

5. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482 bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata deve essere effettuato almeno 30 (trenta) giorni prima dell'assemblea.

ARTICOLO 9

Finanziamenti dei soci

1. La società potrà acquisire dai soci, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, versamenti e finanziamenti a fondo perduto o in conto capitale, in proporzione o non alle quote possedute nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ARTICOLO 10

Titoli di debito

1. La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale ai sensi dell'articolo 2483 c.c.

2. La relativa delibera è di competenza dell'organo

amministrativo della società ed è assunta con le maggioranze di cui all'articolo 25.

ARTICOLO 11

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

1. La partecipazione dei soci (o parte di essa) è trasferibile liberamente solo a favore di altri soci, proporzionalmente rispetto alla propria partecipazione al capitale sociale.

2. Al di fuori del predetto caso, la partecipazione (o parte di essa) è trasferibile solo ed esclusivamente alle condizioni di seguito indicate, salvi eventuali ulteriori vincoli derivanti dalla legge.

3. Il socio che intende vendere o comunque disporre in tutto o in parte, della propria partecipazione (socio alienante) dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci risultanti dal libro soci (soci prelatizi) al domicilio da ciascuno di essi indicato nel medesimo libro. Tale comunicazione, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata a.r. (lettera di offerta), dovrà contenere:

- a) le generalità del cessionario;
- b) termini e modalità di perfezionamento della cessione mediante atto notarile ed in particolare:
 - i. il prezzo e le modalità di pagamento;

ii. il termine di validità dell'offerta;

iii. termine massimo per la stipula dell'atto notarile di disposizione delle partecipazioni;

c) le eventuali condizioni cui la cessione è subordinata;

d) ove disponibile, una copia (o una bozza) del contratto preliminare di cessione della partecipazione.

4. La lettera di offerta costituisce a tutti gli effetti proposta irrevocabile di vendita fino alla scadenza del termine di cui al successivo comma 8 del presente articolo.

5. Nel termine di 30 (trenta) giorni dall'avvenuto ricevimento della lettera di offerta, i soci prelatizi saranno tenuti a comunicare al socio alienante, nel domicilio risultante dal libro soci, a mezzo di lettera raccomandata a.r., la propria risposta, positiva o negativa. In difetto di riscontro, l'offerta comunicata dal socio alienante si intenderà come non accettata da parte dei soci prelatizi.

6. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci prelatizi, la partecipazione offerta spetterà agli interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

7. Se qualcuno dei soci prelatizi non possa o non voglia esercitare la prelazione, il diritto a lui spettante si

accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di coloro che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. L'accrescimento non opera, invece, a favore di coloro che hanno già rinunciato al diritto di prelazione.

8. La lettera mediante la quale i soci prelatizi dichiarano di esercitare la prelazione (lettera di accettazione) deve accettare tutte le condizioni, le modalità ed i termini di cui sopra al comma 3 del presente articolo e, ove non precisati nella lettera di offerta, potranno determinarli secondo buona fede. La lettera di accettazione deve essere spedita non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della lettera di offerta.

9. Copia della lettera di offerta e della lettera di risposta dovranno essere inviate anche alla società ed annotate, a cura degli amministratori, nel libro soci.

ARTICOLO 12

Ambito di libera trasferibilità delle partecipazioni

1. Salvo quanto previsto al precedente articolo 11, comma 1, la partecipazione dei soci è liberamente trasferibile, e pertanto senza diritto di prelazione degli altri soci, all'ente pubblico locale controllante, nonché ad altre società

controllate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., dal medesimo ente pubblico locale. Per i suddetti trasferimenti è in ogni caso necessaria l'autorizzazione preventiva dell'ente pubblico locale controllante.

ARTICOLO 13

Comunicazioni e notificazioni

1. Le comunicazioni e notificazioni previste nei due precedenti articoli debbono avvenire per iscritto.
2. Esse si considerano effettuate tempestivamente solo se il timbro postale o la ricevuta della società che effettua servizi sostitutivi del servizio postale, recano una data ed un'ora non successive alle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno di scadenza del termine.
3. Per il ricevimento delle comunicazioni fanno fede le date di ricezione risultanti dalle ricevute o dai verbali di consegna del vettore.

ARTICOLO 14

Recesso

1. I soci hanno diritto di recedere dalla società in tutti i casi inderogabilmente previsti dalla legge.
2. Il diritto non può essere esercitato nei primi 2 (due) anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della

partecipazione.

3. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a.r., che deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

5. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua effettiva conoscenza da parte del socio.

6. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

7. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

8. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

9. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni

dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ARTICOLO 15

Liquidazione delle partecipazioni

1. Nell' ipotesi prevista dall'articolo 14, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione al patrimonio sociale.

2. Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo.

3. Ai fini della determinazione del valore di mercato si farà riferimento alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

4. In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, sarà effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Verona, che provvederà anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

5. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

6. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

7. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale in misura proporzionale.

8. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c. e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo, n. 4, c.c.

9. È altresì fatta salva la possibilità che la perdita del capitale sociale sia impedita mediante corrispondente versamento a fondo perduto da parte di uno o più soci della società, nel rispetto del termine previsto al precedente comma

5.

TITOLO III

Gli organi

SEZIONE I

L'amministrazione

ARTICOLO 16

Composizione dell'organo amministrativo

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, secondo il numero determinato dall'assemblea dei soci al momento della nomina che, in ogni caso, deve essere dispari.

ARTICOLO 17

Divieto di concorrenza

1. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

ARTICOLO 18

Nomina del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente sono nominati dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 19

Durata della carica e cessazione

1. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi. Essi scadono automaticamente alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

2. La cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

3. Salvo quanto previsto per il Presidente dal successivo articolo 21, comma 3, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più degli amministratori, la loro sostituzione avviene ai sensi del precedente articolo 18. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.

4. Qualora per qualsiasi ragione venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione decadrà. I consiglieri superstiti dovranno quindi convocare l'assemblea dei soci, entro 15 (quindici) giorni, per la nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo potranno compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

5. Non può essere nominato amministratore e, se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi o per il quale sussista una qualsiasi causa ostativa alla nomina in base alla vigente normativa in materia.

6. Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Consiglio di Amministrazione il sopravvenire di una delle cause che comporti per alcuno di essi la decadenza dal proprio ufficio.

7. La delibera consiliare assunta con il concorso di un consigliere soggetto a causa di decadenza è invalida e determina in capo a tale consigliere la responsabilità di natura risarcitoria nei confronti della società.

ARTICOLO 20

Poteri e competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, essendo ad esso demandati tutti gli atti necessari ed opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli che, ai sensi di legge e del presente statuto, sono riservati all'assemblea, al Presidente ed al Direttore Generale.

2. In via puramente esemplificativa e non esaustiva, rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le delibere riguardanti:

a) salvo quanto previsto all'articolo 22, lett. a) del presente statuto, i budgets di esercizio e quelli pluriennali,

le tariffe ed i prezzi, la definizione degli obiettivi e dei programmi aziendali, compresi quelli di investimento, con l'indicazione delle relative priorità, la politica sindacale aziendale e le relative priorità, la politica sindacale aziendale e le relative linee di condotta;

b) le convenzioni e gli accordi con gli enti locali e le loro associazioni, compresi i contratti di servizio, per l'erogazione dei servizi rientranti nell'oggetto sociale;

c) l'acquisto e la sottoscrizione di azioni e/o di obbligazioni convertibili e/o di partecipazioni in altre società o altri enti, nonché l'acquisto di aziende, di rami di azienda il cui valore non ecceda il 5% (cinque per cento) del patrimonio netto sociale come risultante dall'ultimo bilancio approvato, riservando alla competenza dell'assemblea le operazioni che eccedano detto limite;

d) la vendita di azioni e/o di obbligazioni convertibili e/o di partecipazioni in altre società o altri enti, nonché la vendita di aziende, di rami di azienda il cui valore non ecceda il 5% (cinque per cento) del patrimonio netto sociale come risultante dall'ultimo bilancio approvato, riservando alla competenza dell'assemblea le operazioni che eccedano detto limite;

e) l'acquisto o la vendita di beni immobili, mobili registrati ed operazioni immobiliari;

f) la concessione di garanzie reali o personali a favore di terzi fino alla concorrenza di euro 1.000.000,00 (unmilione,00), demandando all'assemblea la competenza per valori superiori;

g) l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio del diritto di voto, relativamente alle partecipazioni detenute dalla società in altre società;

h) la nomina del Direttore Generale, la definizione e l'eventuale risoluzione del suo rapporto di lavoro nonché la nomina dell'eventuale Vice Direttore Generale della società, scelto tra i dirigenti della stessa;

i) i criteri e le linee fondamentali dell'organizzazione interna e il recepimento degli accordi sindacali aziendali;

l) le politiche del personale, su proposta del Direttore Generale.

ARTICOLO 21

Presidente e Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'assemblea dei soci.

2. Contestualmente alla nomina del Presidente, l'assemblea dei

soci provvede altresì alla nomina di uno o due Vice Presidenti.

3. In caso di morte, rinuncia, revoca, decadenza o impedimento accertato del Presidente del Consiglio di Amministrazione, egli sarà sostituito dal Vice Presidente più anziano per età il quale svolgerà, in sua vece, le funzioni di vicario sino a quando l'assemblea dei soci non avrà provveduto alla sua sostituzione.

4. In attesa della nomina del nuovo Presidente, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare in ordine e compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

5. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione tutte le volte in cui lo giudichi necessario, quando ne riceva domanda per iscritto da almeno due membri ovvero nei casi di cui al settimo comma dell'articolo 24 del presente statuto.

ARTICOLO 22

Poteri e competenze del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) propone al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi strategici della società;
- b) stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle proposte formulate dal

Direttore Generale;

c) adotta, nell'interesse della società, anche su proposta del Direttore Generale, qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, nei limiti e con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione;

d) vigila sulla corretta gestione della società e sul regolare andamento dell'attività sociale. Sovrintende in particolare all'esercizio dei poteri attribuiti al Direttore Generale dal presente statuto;

e) ha la legale rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi e la rappresentanza nei giudizi di qualsiasi ordine e grado, promossi dalla società o contro la stessa, salvo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, lettere i) ed l) del presente statuto. Nell'esercizio di tale potere, può rilasciare procure speciali per categorie o singoli atti, nonché procure speciali a dipendenti della società ed a terzi;

f) esercita ogni altra competenza a lui attribuita dalla legge, dal presente statuto o a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2381 c.c.;

g) trasmette gli elenchi degli oggetti degli atti adottati dagli organi amministrativi della società al Presidente della Provincia di Verona e al Sindaco del Comune di Verona, con

l'obbligo di inviare copia degli atti medesimi entro il termine di dieci giorni dalla eventuale richiesta.

2. Previa delibera del Consiglio di Amministrazione, le funzioni della comunicazione e dell'internal auditing potranno riportare direttamente al Presidente.

3. Al fine del più efficace svolgimento dei propri poteri, al Presidente è attribuita autonoma capacità di spesa, nei limiti e con le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 23

Decisioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere assunte nei seguenti modi:

a) mediante adunanza ossia mediante riunione dei consiglieri in un medesimo luogo fisico;

b) mediante riunione telematica, cioè mediante la compartecipazione al dibattito ed alle votazioni consiliari realizzate in tutto o in parte mediante l'ausilio di mezzi telematici;

c) mediante il procedimento diacronico in cui non necessariamente si ha un luogo di riunione in cui i membri del Consiglio di Amministrazione si riuniscano contestualmente per deliberare.

2. I tre metodi di assunzione delle decisioni consiliari possono essere combinati purché dalla loro combinazione, derivi un ampliamento e non una riduzione delle possibilità dei singoli amministratori di partecipare al processo decisionale. Nel caso in cui una delibera venga assunta utilizzando diverse modalità di partecipazione, ciò dovrà essere indicato nella convocazione e le relative modalità di esplicazione dovranno essere indicate nel verbale della deliberazione.

ARTICOLO 24

Consultazione scritta

1. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, possono essere adottate mediante procedura scritta ai sensi dell'articolo 40. Si intende per forma scritta anche il documento informatico.
2. La procedura scritta non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare al processo decisionale e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
3. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano

il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente ovvero, in mancanza di esso, quello del Vice Presidente con funzioni di vicario. Si intende per approvazione anche l'apposizione di una firma elettronica.

4. Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

5. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

6. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

7. In caso di richiesta di almeno 2 (due) amministratori e, comunque, in caso di decisioni che riguardino:

a) materie non delegabili per legge o per statuto;

b) decisioni straordinarie;

c) acquisto o vendita di partecipazioni;

d) nomina del Direttore Generale ai sensi dell'articolo 20;

il Consiglio di Amministrazione deve decidere necessariamente in adunanza collegiale ai sensi dell'articolo 25.

Adunanza collegiale

1. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

2. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

3. Il Presidente fissa l'ordine del giorno, effettua preventivamente le verifiche di legge e di statuto, coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. Se lo ritiene opportuno, il Presidente nomina tra gli amministratori presenti un segretario.

4. Le adunanze del Consiglio e le sue decisioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere

identificato e gli sia consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso ai sensi del presente articolo, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

7. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente ovvero, in mancanza di esso, quello del Vice Presidente con funzioni di vicario.

8. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ARTICOLO 26

Rappresentanza

1. La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. La rappresentanza della società spetta anche ai Vice

Presidenti, in via fra loro disgiunta, al Direttore Generale, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del Collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il Collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

ARTICOLO 27

Compenso degli amministratori

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, debitamente documentate.

2. Il compenso degli amministratori è determinato in via esclusiva dai soci in sede assembleare, nel rispetto della vigente normativa in materia.

3. E' espressamente escluso che l'ammontare dell'indennità o del compenso possa essere diverso per le medesime cariche. E' altresì esclusa qualsiasi ulteriore indennità, compenso o remunerazione, a qualsivoglia titolo, rispetto a quelle attribuite, in via esclusiva, dall'assemblea dei soci.

4. In deroga a quanto stabilito al comma 3, del presente articolo, per il solo primo triennio dalla data di

costituzione della Società, al Presidente potrà essere applicato quanto previsto dall'art. 2389, comma 3, del C.C..

ARTICOLO 28

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 20 secondo comma lett. h) e 24 ultimo comma lett. d), nei 6 (sei) mesi successivi alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, su proposta di quest'ultimo. Il Consiglio di Amministrazione ne determina altresì il compenso.

2. La carica del Direttore Generale è a tempo determinato e rinnovabile.

3. La durata della carica del Direttore Generale è di 3 (tre) anni, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio di Amministrazione in sede di nomina dello stesso, ed egli permane comunque in carica per i 6 (sei) mesi successivi alla scadenza, comunque determinatasi, del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

4. La nomina del nuovo Direttore Generale diviene efficace, e la durata della carica inizia a decorrere, successivamente alla cessazione del precedente Direttore Generale.

ARTICOLO 29

Poteri e competenze del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, nel rispetto dell'articolo 2396

c.c.:

a) assume ogni misura ed iniziativa diretta ad attuare gli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Amministrazione;

b) sovrintende ad ogni aspetto dell'attività sociale, coordinando in particolare l'attività di gestione dei dirigenti;

c) determina la struttura organizzativa interna, secondo i criteri e gli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione;

d) salvo quanto previsto all'articolo 22, lett. b) del presente statuto, cura la predisposizione dello schema e la relativa istruttoria di tutti gli atti attribuiti alla competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione;

e) partecipa, con diritto di intervento e senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione;

f) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lett. c) del presente statuto;

g) dirige il personale, previa approvazione del Consiglio di

Amministrazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lett. 1). Adotta tutti i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del personale stesso, anche in sede di instaurazione del rapporto di lavoro, compresi gli atti di preposizione agli uffici, anche di livello dirigenziale, secondo quanto previsto dalla legge e dai C.C.N.L.;

h) gestisce le trattative e stipula gli accordi sindacali, nell'ambito delle linee di politica sindacale definite dal Consiglio di Amministrazione;

i) promuove azioni giudiziali e resiste alle stesse, con facoltà di conciliarle o transigerle, anche senza autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di azioni per la riscossione di crediti conseguenti all'esercizio dell'ordinaria attività aziendale ovvero di controversie di lavoro;

l) interviene di norma personalmente nelle udienze di trattazione delle cause di lavoro e delle altre cause per le quali è prevista la personale comparizione del legale rappresentante della società;

m) provvede agli acquisti ed alle spese necessarie per il

funzionamento della società, salva l'autonomia di spesa attribuita al Presidente ai sensi dell'articolo 22, ultimo comma, del presente statuto;

n) informa comunque il Presidente e/o il Consiglio di Amministrazione su ogni affare per il quale gli venga da questi espressamente richiesto qualsiasi tipo di informativa;

o) può sottoporre al Consiglio di Amministrazione, al fine di ricevere eventuali indicazioni in merito, ogni questione od atto, seppure di propria competenza ai sensi del presente statuto, senza che ciò comporti per altro né un trasferimento di competenze, né un previo avallo o ratifica, a qualsivoglia titolo, del suo operato successivo, rimanendo quindi pienamente ed esclusivamente responsabile per l'esercizio dei propri compiti;

p) firma la corrispondenza e gli atti non riservati al Presidente;

q) acquista e/o aliena beni immobili, beni mobili registrati e compie tutte le operazioni immobiliari di importo complessivamente inferiore a euro 100.000,00 (centomila,00);

2. Per alcune specifiche competenze ed attività del Direttore Generale, da disciplinare con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, le relative decisioni dovranno essere

preventivamente approvate dal Presidente.

3. Qualora non sia stato nominato il Vice Direttore Generale ai sensi dell'articolo 20, lett. i), in caso di assenza o impedimento o comunque di impossibilità aventi carattere temporaneo ad esercitare le funzioni proprie della carica da parte del Direttore Generale, le relative funzioni saranno svolte da un sostituto con qualifica dirigenziale, designato del Direttore Generale, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di procedere autonomamente alla nomina del sostituto in caso di assenza o impedimento per un periodo temporale continuativo superiore a 60 (sessanta) giorni.

4. In deroga a quanto stabilito al comma 1, lett. g) del presente articolo, per il solo primo triennio dalla data di costituzione della Società, tutti i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico dei quadri e dei dirigenti verranno adottati dal Direttore Generale in accordo con il Presidente.

SEZIONE II

Gli organi di controllo

ARTICOLO 30

Organo di controllo

1. La società è sottoposta al controllo del Collegio Sindacale

e del Revisore dei conti.

ARTICOLO 31

Composizione e durata del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.
2. Per la composizione del Collegio Sindacale si applica l'articolo 2397, comma 2, c.c.
3. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea dei soci.
4. Gli altri due membri effettivi del Collegio, così come i due sindaci supplenti, sono anch'essi nominati dall'assemblea dei soci, che designerà per ciascun sindaco effettivo il corrispondente sindaco supplente.
5. Tutti i membri del Collegio restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
6. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
7. I sindaci sono rieleggibili.
8. Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro

ufficio.

ARTICOLO 32

Cause di ineleggibilità e di decadenza dei sindaci

1. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

ARTICOLO 33

Cessazione dalla carica del Presidente del Collegio Sindacale

1. Il Presidente del Collegio Sindacale può essere revocato solo per giusta causa. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

2. In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, con funzioni di vicario e sino alla decisione di nomina di un nuovo Presidente del Collegio Sindacale, dal Sindaco più anziano di età.

3. La decisione di nomina del nuovo Presidente deve intervenire nei successivi 30 (trenta) giorni.

4. Il nuovo Presidente scade insieme con gli altri sindaci già nominati.

ARTICOLO 34

Cessazione dalla carica degli altri membri

del Collegio Sindacale

1. In caso di morte, rinuncia o decadenza di uno dei sindaci, subentra il supplente designato dall'assemblea dei soci come sostituto del sindaco cessato dalla carica.

2. I sindaci subentrati restano in carica sino alla nuova nomina, che deve intervenire nei successivi 30 (trenta) giorni.

3. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

ARTICOLO 35

Competenze del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c..

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

3. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. La riunione potrà tenersi anche con mezzi di telecomunicazione. In tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 25 per le adunanze collegiali del Consiglio di Amministrazione.

5. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio

Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

6. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la maggioranza dei sindaci.

7. Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente, ovvero, in mancanza di esso, quello del vicario.

8. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

ARTICOLO 36

Controllo contabile

1. Il controllo contabile è affidato ad un Revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

2. Si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste in materia di società per azioni.

3. Il compenso del revisore o della società di revisione è determinato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

4. Qualora l'assemblea dei soci nel procedere alla nomina non abbia deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea dei soci di

approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato con delibera dell'assemblea dei soci.

5. Il revisore o la società incaricata svolgono funzioni di controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2409 ter e 2409 sexies c.c.

6. Il revisore o la società di revisione sono tenuti a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma secondo c.c.

SEZIONE III

Le decisioni dei soci

ARTICOLO 37

Procedure di assunzione delle decisioni dei soci

1. Le decisioni dei soci possono essere assunte mediante una delle seguenti procedure:

- a) Riunione assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis c.c.;
- b) Mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2479 terzo comma c.c.

ARTICOLO 38

Materie riservate alla competenza dei soci

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto.

2. Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea dei soci, ai sensi degli artt. 2479 e 2479/bis c.c., le seguenti decisioni:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, nonché delle altre cariche alla stregua del presente statuto;

c) la nomina dell'organo di controllo contabile;

d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci, del revisore e la relativa ripartizione nell'ambito di tali organi.

e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

f) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

g) l'acquisto e la sottoscrizione di azioni e/o di obbligazioni convertibili e/o di partecipazioni in altre società o altri enti, nonché l'acquisto di aziende, di rami di azienda il cui valore ecceda il 5% (cinque per cento) del patrimonio netto sociale come risultante dall'ultimo bilancio

approvato;

h) la vendita di azioni e/o di obbligazioni convertibili e/o di partecipazioni in altre società o altri enti, nonché la vendita di aziende, di rami di azienda il cui valore ecceda il 5% (cinque per cento) del patrimonio netto sociale come risultante dall'ultimo bilancio approvato;

i) la concessione di garanzie reali o personali a favore di terzi per importi superiori a euro 1.000.000,00 (unmilione,00);

l) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca;

m) la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

n) le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 2487 primo comma c.c.

ARTICOLO 39

Diritto di voto nelle assemblee

1. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

2. In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

3. Il socio moroso o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove

prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c., non può partecipare alle decisioni dei soci.

ARTICOLO 40

Procedura per la Riunione assembleare

1. Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 38 secondo comma, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante Riunione assembleare.

2. La Riunione assembleare deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

3. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro manifesta e reiterata inattività, la riunione assembleare può essere convocata dal Collegio Sindacale ovvero anche da un socio.

4. La riunione assembleare viene convocata con avviso spedito 30 (trenta) giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata a.r. o telefax fatto

pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

5. Salvo il caso dell'assemblea prevista per l'approvazione del bilancio, nel cui avviso di convocazione non può essere già prevista la seconda adunanza, in tutti gli altri casi l'avviso di convocazione può prevedere una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'assemblea prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita o non risulti comunque in grado di deliberare. Nel caso in cui l'avviso di convocazione preveda all'ordine del giorno una delle materie indicate al successivo articolo 46, la data della seconda adunanza, prevista in tale avviso, dovrà essere determinata nel rispetto dei termini dettati dall'articolo 46. In ogni caso, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

6. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla

trattazione dell'argomento.

7. Se gli amministratori o i sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 41

Presidente dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente più anziano di età o, in sua assenza, dal secondo Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi i Vice Presidenti, l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dalla maggioranza dagli intervenuti.

2. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Se lo ritiene opportuno, il Presidente nomina tra gli intervenuti un segretario.

3. La mancanza del quorum costitutivo di cui all'articolo 45 rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea. In tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

4. Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il Presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

5. Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di un'assemblea in prima convocazione.

6. Quando la legge richiede il consenso di tutti i soci ovvero l'assenso di determinati soci, i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee di cui all'articolo 45 restano invariati. Tuttavia la delibera è inefficace e non può essere attuata prima che gli aventi diritto non abbiano notificato alla società il proprio assenso per iscritto. Il Consiglio di Amministrazione può richiedere che l'assenso sia espresso in

forma notarile. I medesimi principi trovano applicazione alle delibere per le quali la legge richiede che non sussista il voto contrario di una minoranza qualificata del capitale sociale.

7. Quando la legge richiede il consenso di determinati soci, l'assemblea è validamente costituita solo con la presenza di tali soci. Il consenso di questi soci deve constare mediante il voto espresso nelle modalità consentite dalla legge e dal presente statuto. Quorum costitutivi e deliberativi restano invariati, tuttavia la delibera è approvata solo se nessuno dei soci, il cui consenso è richiesto per legge, voti contro la delibera o si astenga dal votare.

8. L'assemblea dei soci si può svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, ma collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tutti i luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ARTICOLO 42

Verbalizzazione della riunione

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale

sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno. Deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del presente articolo. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

4. È diritto del socio chiedere l'allegazione al verbale di atti o documenti integrativi o sostitutivi delle proprie dichiarazioni, purché non anonimi e legittimi nei contenuti secondo le disposizioni di legge.

5. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 43

Decisioni dei soci ai sensi dell'art 2479 3° comma c.c.

1. Le decisioni dei soci, escluse quelle di cui all'articolo

38 secondo comma, possono essere adottate sia mediante consultazione scritta, sia mediante consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2479 terzo comma c.c..

2. Le decisioni dei soci, in questi casi, possono essere avviate solo dagli amministratori della società.

3. L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni dei soci, è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci fino alla data di termine delle votazioni. Qualora durante il lasso di tempo in cui i soci possono votare intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente che non abbia già votato, allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro, previo deposito del titolo di acquisto della partecipazione al Registro delle imprese.

4. Le decisioni dei soci non sono soggette a particolari vincoli procedurali, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. Ai fini della partecipazione alla decisione scritta, si intende per forma scritta anche il documento informatico.

5. La decisione scritta può constare di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, sottoscritto da tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, come previsto al successivo articolo 45 del presente statuto. Si intende per approvazione anche l'apposizione di una firma elettronica qualificata.

6. Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nella proposta di decisione.

7. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

8. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

9. Per le modalità di consultazione ed il conteggio dei voti, si applicano, per quanto compatibili, le norme di statuto e di legge in materia di assemblea.

ARTICOLO 44

Deleghe

1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da un soggetto non socio per delega scritta, il cui originale deve essere conservato dalla

società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali poteri e limiti di subdelega.

2. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

3. E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

4. Non può essere conferita delega agli amministratori, al Direttore Generale, ai sindaci e al revisore, nonché ai dipendenti della società.

5. Il divieto di cui al precedente comma 4 si applica anche agli amministratori, ai sindaci, al Direttore Generale, ai dipendenti e al revisore di società controllate o partecipate dalla società, ovvero controllate dalla medesima controllante.

ARTICOLO 45

Quorum costitutivi e deliberativi

1. Le assemblee sono regolarmente costituite con la partecipazione di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e deliberano a maggioranza assoluta.

2. Nei casi previsti dal precedente articolo 38 secondo comma, dalla lettera e) alla lettera n) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del

capitale sociale.

3. Nel caso di decisioni dei soci adottate con le modalità previste dal precedente articolo 43, le decisioni stesse sono prese con il voto favorevole della maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

4. Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

5. Il presente statuto non prevede attualmente diritti soggettivi dei soci ai sensi dell'articolo 2468, secondo e terzo comma c.c.

6. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

7. Nei casi in cui, per legge o in virtù del presente statuto, il diritto di voto della partecipazione è sospeso si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.

8. Nei casi in cui la legge richiede che non sussista il voto contrario di una minoranza qualificata del capitale sociale, ciò costituisce condizione di efficacia della delibera e non determina una variazione dei quorum costitutivi e deliberativi.

dell'assemblea:

ARTICOLO 46

Impossibilità a deliberare su determinate materie - stallo

1. Nel caso di impossibilità ad assumere in sede assembleare una deliberazione in merito ad una o più delle materie di seguito tassativamente indicate, l'assemblea dovrà essere nuovamente convocata, a cura degli amministratori, o, in caso di loro impossibilità o inattività, dal Collegio Sindacale, ovvero anche da un socio, per deliberare sul medesimo oggetto della precedente convocazione non prima di 30 (trenta), ma non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla precedente riunione assembleare in cui su quello stesso oggetto sia mancata la delibera.

2. Le materie interessate dalla presente disposizione statutaria sono di seguito tassativamente indicate:

- a) approvazione del bilancio;
- b) nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, del Collegio Sindacale e del revisore o della società di revisione;
- c) riduzione del capitale per perdite (articolo 2482 bis c.c.);
- d) riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.

(articolo 2482 ter c.c.);

e) ogni altra questione, in merito alla quale, venutasi a creare una situazione di stallo ai sensi di quanto previsto al presente articolo, le parti decidano concordemente di rimettersi alla determinazione di un arbitratore, secondo il combinato disposto dal presente e dal successivo articolo.

3. Nel caso in cui, anche in seconda convocazione, l'assemblea non risulti in grado di deliberare sulle materie originariamente poste all'ordine del giorno, sin dalla prima convocazione, si determina automaticamente la situazione di stallo, la cui disciplina è prevista di seguito al successivo articolo 47 e l'assemblea dovrà essere nuovamente convocata, secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo, per deliberare sempre sul medesimo oggetto, secondo quanto previsto al successivo articolo 47 (quarantasette).

ARTICOLO 47

Risoluzione delle situazioni di stallo

1. Al fine di evitare, in via preventiva, che:

a) in due successive riunioni assembleari, convocate con il medesimo ordine del giorno, i soci non siano in grado di assumere una deliberazione in ordine ad una o più delle materie tra quelle indicate al precedente articolo 46 e poste

all'ordine del giorno;

b) si interrompa o venga meno la regolare attività di impresa;

c) si determini un pregiudizio all'utenza del servizio pubblico;

si prevede e si dispone quanto segue.

2. Ciascun socio, provvederà quanto prima ad intestare una quota pari all'1% (uno per cento) della propria partecipazione ad una primaria società fiduciaria, scelta congiuntamente, così che quest'ultima risulti titolare di una partecipazione complessiva pari al 2% (due per cento) del capitale della società e legittimata pertanto all'esercizio dei diritti sociali.

3. Conformemente a quanto previsto al precedente comma 2:

a) gli amministratori della società provvederanno alla registrazione a libro soci della partecipazione detenuta dalla società fiduciaria e alla relativa intestazione in capo alla stessa;

b) i soci sottoscriveranno apposito mandato congiunto conferito nell'esclusivo interesse della società, in cui verrà contemplato l'intervento di un arbitratore, nominato dalla Camera arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, nonché i termini e le modalità di esercizio dei diritti sociali da

parte della società fiduciaria in conformità alla decisione assunta dall'arbitratore.

4. I soci sceglieranno concordemente la società fiduciaria, anche nel caso in cui debbano o vogliano provvedere alla sostituzione di questa.

5. In caso di dissenso fra i soci in ordine all'individuazione del sostituto, ciascuno di essi dovrà indicare all'altro un rosa di cinque primarie società fiduciarie iscritte ad Assofiduciaria ed aventi sede legale ed operativa in uno dei seguenti capoluoghi: Verona, Vicenza, Padova, Brescia. Tra i soggetti che risulteranno graditi a tutti i soci, sarà individuata la società fiduciaria sostituita.

6. Nel caso in cui i soci non individuino un soggetto gradito a tutti, la nomina verrà effettuata da un terzo arbitratore nominato dalla Camera Arbitrale Nazionale e internazionale di Milano, su richiesta di almeno uno dei Soci, o in via alternativa, di almeno uno dei rispettivi enti pubblici di riferimento il Comune di Verona e la Provincia di Verona. Il terzo arbitratore nominato dovrà scegliere la società fiduciaria nell'ambito delle soluzioni indicate dai Soci, nel termine massimo di trenta giorni dall'accettazione della nomina, e dovrà quindi comunicare per iscritto la propria

decisione ai Soci, alla Società, al Comune di Verona e alla Provincia di Verona.

7. Il mandato congiunto conferito alla società fiduciaria nell'esclusivo interesse della società conterrà i termini e le modalità per la risoluzione della situazione di stallo, che si applicheranno automaticamente sin dalla terza riunione assembleare.

TITOLO IV

Il bilancio

ARTICOLO 48

Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità del maggior termine di 180 (centottanta) giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c.
3. Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al Collegio Sindacale e al revisore, con la relazione sulla gestione, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato

per l'assemblea che deve discuterlo.

4. Il Collegio Sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

5. Analoga relazione è predisposta dal revisore dei conti.

6. Il bilancio deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del revisore dei conti, durante i 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

7. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno la ventesima parte da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, e dedotto un ulteriore 20% da destinare alla riserva di cui all'art. 7 fino che la stessa non abbia raggiunto la somma di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni, 00), verranno destinati a riserva, salvo che l'assemblea non deliberi di ripartirli tra i soci, in tutto o in parte, in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione.

8. Il pagamento dei suddetti utili sarà effettuato presso la cassa designata dal Consiglio di Amministrazione entro il

termine fissato per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

TITOLO V

Scioglimento e clausole finali

ARTICOLO 49

Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea, salvo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 46 e 47;

d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482 ter c.c.;

e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;

f) per deliberazione dell'assemblea;

g) per le altre cause previste dalla legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari.

previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore.

ARTICOLO 50

Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.

2. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico,

nominato dalla Camera Arbitrale, su istanza della parte più diligente.

3. L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto.

ARTICOLO 51

Disposizioni applicabili

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora le stesse nulla prevedano, in assenza di esplicite norme ostantive, alle norme dettate per le società per azioni.

F.to: MARIO PERUZZI

F.to: MARIO BERNARDELLI.